



COMUNE DI OSTUNI

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.

65

Data:

30/04/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRENTA del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE DI SPAZI PUBBLICI, CIMITERO E ATTIVITÀ COMMERCIALI.

IL SINDACO

CAVALLO GUGLIELMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO che con proprie precedenti ordinanze, valutata la situazione esistente e ritenuto necessario ed indispensabile procedere con l'adozione di misure per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, sono stati adottate alcune ordinanze contingibili ed urgenti per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19;

CHE l'attuale decorso della situazione epidemiologica all'interno del territorio comunale, che da alcuni giorni non registra nuovi casi di positività, unitamente alla necessità avvertita a tutti i livelli di procedere ad una progressiva ripresa delle attività consentite, sancite da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/4/2020 e con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 214 del 28/4/2020, dettano la necessità di provvedimenti di applicazione che devono necessariamente essere adottati in relazione alla situazione particolare e contingente del territorio comunale;

RITENUTO che, anche in considerazione della notevole disponibilità di spazi dove svolgere attività motoria, debba confermarsi la chiusura al pubblico degli spazi aperti comunali;

RITENUTO, altresì, che per quanto riguarda il cimitero comunale, così come previsto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 214 del 28/4/2020, si debba disporre l'apertura dello stesso a partire dal 5 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 osservando l'orario di apertura al pubblico disposto con ordinanza sindacale n. 8 del 22.2.2012, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ostuni, con le seguenti prescrizioni:

- obbligo per le Confraternite di disporre la totale sanificazione dei locali e delle aree in concessione da effettuare prima della data del 5 maggio 2020 e con cadenza settimanale nel giorno di chiusura del cimitero comunale al pubblico, che rimane confermato nella giornata del giovedì;
- obbligo per la SESA s.r.l., appaltatore dei servizi cimiteriali, di procedere alla totale sanificazione di tutti i locali e di tutte le aree per le quali non sussiste l'analogo obbligo alle Confraternite da effettuare prima della data del 5 maggio 2020 e con cadenza settimanale nel giorno di chiusura del cimitero comunale al pubblico, che rimane confermato nella giornata del giovedì;
- obbligo per i visitatori di indossare guanti e mascherine protettive, nonché di rispettare le disposizioni in materia di distanziamento fisico di almeno un metro;
- obbligo per i titolari dei chioschi dei fiorai, esistenti all'interno dell'area del cimitero, di evitare assembramenti nelle aree date loro in concessione evitando la presenza contemporanea di più di tre persone e facendo osservare ai rispettivi clienti l'obbligo di indossare guanti e mascherine protettive e di distanziamento fisico di almeno un metro;
- obbligo per la SESA s.r.l., durante le consentite operazioni di esumazione ed estumulazione, di evitare assembramenti da parte dei parenti dei defunti evitando la presenza contemporanea di più di tre persone e facendo osservare l'obbligo di indossare guanti e mascherine protettive e di distanziamento fisico di almeno un metro;

RITENUTO di applicare con effetto immediato e fino a revoca le seguenti disposizioni al fine di contenere la diffusione del contagio:

- lo svolgimento di tutte le attività commerciali autorizzate ai sensi del DPCM 26/04/2020 è consentito nei giorni feriali con chiusura del servizio al pubblico alle ore 19.00;
- lo svolgimento delle attività alimentari da asporto di pasticceria, pizzeria e ristorazione è consentito tutti i giorni con chiusura al pubblico alle ore 22;
- E' confermata la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le consegne al domicilio e da asporto consentite ad attività di pasticceria, pizzeria e ristorazione;
- la chiusura totale dei distributori automatici di generi alimentari ad eccezione dei distributori di acqua;
- La sanificazione di tutte le postazioni bancomat e ATM;

Rimangono esclusi dalla limitazione oraria e giornaliera prevista dalla presente ordinanza le farmacie, parafarmacie, tabaccai e rivendita di generi di monopolio dello stato oltre ai servizi a domicilio ed i distributori self service di carburante.

Tutti i gestori dei distributori automatici sono obbligati ad assicurare la sanificazione ed igienizzazione delle postazioni.

Tutti i titolari di attività commerciali sono obbligati a far rispettare ai propri clienti le prescrizioni dettate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ATTESO che è delegata alle singole Regioni ed ai Comuni la valutazione discrezionale in ordine all'adozione di ulteriori provvedimenti per contenere ulteriormente le possibilità di contagio, sulla scorta delle situazioni contingenti che si verificano nei rispettivi territori;

RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

ORDINA

Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto:

1) A partire dalla data di adozione del presente provvedimento e fino a nuove disposizioni, anche in considerazione della notevole disponibilità di spazi dove svolgere attività motoria, confermare la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi comunali, dei parchi pubblici e delle aree gioco per bambini;

2) A partire dal 5 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 disporre l'apertura al pubblico del cimitero comunale, osservando l'orario di apertura al pubblico disposto con ordinanza sindacale n. 8 del 22.2.2012, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ostuni, con le seguenti prescrizioni:

- obbligo per le Confraternite di disporre la totale sanificazione dei locali e delle aree in concessione da effettuare prima della data del 5 maggio 2020 e con cadenza settimanale nel giorno di chiusura del cimitero comunale al pubblico, che rimane confermato nella giornata del giovedì;
- obbligo per la SESA s.r.l., appaltatore dei servizi cimiteriali, di procedere alla totale sanificazione di tutti i locali e di tutte le aree per le quali non sussiste l'analogo obbligo alle Confraternite da effettuare prima della data del 5 maggio 2020 e con cadenza settimanale nel giorno di chiusura del cimitero comunale al pubblico, che rimane confermato nella giornata del giovedì;
- obbligo per i visitatori di indossare guanti e mascherine protettive, nonché di rispettare le disposizioni in materia di distanziamento fisico di almeno un metro;
- obbligo per i titolari dei chioschi dei fiorai, esistenti all'interno dell'area del cimitero, di evitare assembramenti nelle aree date loro in concessione evitando la presenza contemporanea di più di tre persone e facendo osservare ai rispettivi clienti l'obbligo di indossare guanti e mascherine protettive e di distanziamento fisico di almeno un metro;
- obbligo per la SESA s.r.l., durante le consentite operazioni di esumazione ed estumulazione, di evitare assembramenti da parte dei parenti dei defunti evitando la presenza contemporanea di più di tre persone e facendo osservare l'obbligo di indossare guanti e mascherine protettive e di distanziamento fisico di almeno un metro;

3) Con effetto immediato e fino a nuove disposizioni:

- lo svolgimento di tutte le attività commerciali autorizzate ai sensi del DPCM 26/04/2020 è consentito nei giorni feriali con chiusura del servizio al pubblico alle ore 19.00;
- lo svolgimento delle attività alimentari da asporto di pasticceria, pizzeria e ristorazione è consentito tutti i giorni con chiusura al pubblico alle ore 22;

- E' confermata la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le consegne al domicilio e da asporto consentite ad attività di pasticceria, pizzeria e ristorazione;
 - la chiusura totale dei distributori automatici di generi alimentari ad eccezione dei distributori di acqua;
 - La sanificazione di tutte le postazioni bancomat e ATM;
- Rimangono esclusi dalla limitazione oraria e giornaliera prevista dalla presente ordinanza le farmacie, parafarmacie, tabaccai e rivendita di generi di monopolio dello stato oltre ai servizi a domicilio ed i distributori self service di carburante.
- Tutti i gestori dei distributori automatici sono obbligati ad assicurare la sanificazione ed igienizzazione delle postazioni.
- Tutti i titolari di attività commerciali sono obbligati a far rispettare ai propri clienti le prescrizioni dettate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 4) di incaricare il Comando di Polizia Locale della verifica circa il rispetto della presente ordinanza, avendo cura di disporre con servizi mirati la presenza di una pattuglia all'interno dell'area cimiteriale.

IL SINDACO
Avv. Guglielmo Cavallo